



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del 20 NOV. 2025

**OGGETTO:** convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica: specializzanda dott.ssa Mariangela Vulpetti.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 20 NOV. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
dott.ssa Marilena Moretti

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del 20 NOV. 2025

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Viste:**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

**Premesso** che con nota del 10/10/2025, agli atti, l'Università degli Studi di Palermo ha avanzato richiesta di svolgimento di un periodo di formazione extra rete presso la UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva dell'ASST Gaetano Pini-CTO, della dott.ssa Mariangela Vulpetti, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

**Dato atto** che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del 20 NOV. 2025

*verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura*;

**Atteso** che con nota e-mail del 17/11/2025, il Dott. Pierluigi Tos - Direttore della UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva di questa ASST ha comunicato la disponibilità ad accogliere la sopracitata specializzanda, per il periodo di formazione dal 01/01/2026 al 30/06/2026, sussistendo, tra i requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, l'ulteriore capacità ricettiva in rapporto all'attuale numero dei medici in formazione specialistica assegnati dall'Università degli Studi di Milano e frequentanti la predetta UOC in forza di specifica convenzione in essere;

**Visto** lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- **per l'ASST Gaetano Pini – CTO**, l'impegno a:
  - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
  - garantire l'accesso alla mensa aziendale;
  - fornire i camici;
  - rilasciare il cartellino identificativo;
  - erogare la formazione specifica;
  - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999;
- **per l'Università degli Studi di Palermo**, l'impegno a:
  - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
  - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

**Precisato** che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 01/01/2026 al 30/06/2026 corrispondente al periodo di tirocinio extra rete dello specializzando interessato;

**Considerato** l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, conservati in atti;

**Dato atto**, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del 20 NOV. 2025

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva di attività di formazione specialistica della dott.ssa Mariangela Vulpetti, che avrà durata dal 01/01/2026 al 30/06/2026;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica del suindicato Ateneo, da parte della dott.ssa Mariangela Vulpetti;
2. di individuare il Direttore della UOC Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, Dott. Pierluigi Tos, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 01/01/2026 al 30/06/2026 corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del 20 NOV. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

**UOC Affari Generali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi  
Atti n. 2025 - 1.1.3/4.18



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 616 del 20 NOV. 2025

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 21 NOV. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Pini*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

### **Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa**

#### **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI**

##### **TRA**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO** – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

##### **E**

**L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINICATO DI MILANO** (MI) con sede legale in P.zza Cardinal Ferrari 1 Codice Fiscale e Partita Iva 09320530968 rappresentata dal Dott. Paola Lattuada, nato a Milano (MI) il 16-01-1962, di seguito Struttura Ospitante;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.L. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.L. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 24/2025 del 07/01/2025;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 30/06/2025\_
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione assunta nella seduta del 14/04/2025,

##### **CONSIDERATO**

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione.

##### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

###### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

###### **Art. 2 – Specializzando**

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica la Dott.ssa Mariangela Vulpetti, nata a Erice (TP) il 12/01/1997, residente a Paceco – CAP 91027. Città Trapani, cod. fiscale VLPNG97A52D423S; e-mail mariangela.vulpetti@community.unipa.it, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

###### **Art. 3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/01/2026 al 30/06/2026; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

#### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature del U.O.C. di Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva - Direttore Dott. Pierluigi Tos

#### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

approfondire tecniche di chirurgia e microchirurgia ricostruttiva degli arti, come descritto nel programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutor**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Pierluigi Tos, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario, nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 9 – Tutela assicurativa**

Il Soggetto Ospitante provvede, così come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 368/99, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, *manlevando l'Università da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati* Resta a carico del Medico in formazione specialistica l'onere della copertura assicurativa per colpa grave.

#### **Art. 10 – Sicurezza**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nell'Accordo integrativo (Addendum), allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che regola i rapporti tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

#### **Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

La Struttura Ospitante assicura agli specializzandi, che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette, altresì, a loro disposizione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali.

I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

#### **Art. 12 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 13 - Privacy**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

#### **Art. 14 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

#### **Art. 15 - Registrazione**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo con i numeri identificativi 01211079876073 – 01211079876062 – 01211079876051 del 03/10/2025

**FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO  
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia delegato dal Rettore  
(Prof. Marcello Ciaccio)**

**FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE  
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO  
Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Paola Lattuada)**

#### ADDENDUM 1

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area chirurgica in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica

e  
l'Ente ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO,

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
- 2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area chirurgica della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
- 4) L'Ente ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.
- 5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.  
In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
- 7) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
- 8) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
- 9) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
- 10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2.d);
- 11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
- 12) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
- 13) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle

letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);

- 14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
- 15) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
- 16) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
- 17) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.  
In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).
- 18) Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.

**PROGETTO FORMATIVO PER FREQUENZA FUORI RETE FORMATIVA PRESSO STRUTTURE  
PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE E CONTRATTUALIZZATE CON IL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE**

(da presentare compilato in tutte le sue parti all'Ufficio Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato)

**DATI ANAGRAFICI SPECIALIZZANDA**

Mariangela Vulpetti

Nata ad Erice il 12/01/1997

Residente in Via Renato Guttuso, n°18, CAP 91027, Paceco (TP)

CF: VLPMNG97A52D423S

Tel. +39 3497312804

Iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell'Università degli Studi di Palermo

**DATI AZIENDA SEDE DI TIROCINIO**

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, U.O.C. di Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva - Direttore Dott. Pierluigi Tos

P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

Tel. 02 58296380

Email: pierluigi.tos@asst-pini-cto.it

**TUTOR TIROCINIO**

Dott. Pierluigi Tos - Direttore U.O.C. di Chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva del ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano

**ORE SETTIMANALI PREVISTE: 38h**

**PERIODO TIROCINIO: 01/01/2026 - 30/06/2026**

**OBIETTIVI E MODALITÀ TIROCINIO**

- Approfondimento delle tecniche di chirurgia microchirurgia nelle ricostruzioni nervose e nelle PDS traumatiche o oncologiche degli arti.
- Approfondimento delle tecniche di patologie degenerative e reumatiche del polso, della mano e del gomito.
- Approfondimento delle tecniche di patologie traumatiche e postumi del polso, della mano e del gomito
- Attività di sala operatoria, ambulatorio e reparto.
- Partecipazione ad eventi formativi ed eventuali progetti di ricerca.

Le coperture assicurative sono garantite dalla convenzione, che dovrà essere attivata come da bozza allegata tra l'Università di Palermo e la struttura ospitante.

Firma del Direttore / Presidente Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO  
P.zza Cardinal Ferrari 1 - Tel. 02.58296380  
Dott. Pierluigi Tos  
Direttore (Chirurgia Traumatologica)  
C.F. 01687A07L2180

Firma per accettazione del Direttore / Responsabile U.O.C dell'ente ospitante

Firma della Specializzanda - Dott.ssa Mariangela Vulpetti

Mariangela Vulpetti

ASST "P. GIACCONE"

UOC di Chirurgia Plastica

Prof.ssa FRANCESCA TOIA

OMCnO PA14012